



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.48/2011 DEL 29/12/2011

**"PROCEDIMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE E COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"**



RELAZIONE

Il presente disegno di legge propone l'abrogazione e sostituzione degli artt. 3, 4 e 5 della Legge regionale n. 54 del 20 dicembre 1984 con due norme che disciplinano la procedura di assegnazione degli alloggi, l'articolazione territoriale che corrisponde alle Province, nonché la composizione e competenza della commissione assegnazione alloggi.

Tali modifiche si rendono necessarie, da un lato per rendere più aderenti all'evoluzione dei bisogni sociali le norme di assegnazione degli alloggi e adeguare il quadro legislativo al mutato riparto delle competenze fra Stato, Regione ed enti locali sancito dalla riforma dell'art. V della Costituzione, dall'altro lato per contenere tempi e costi delle procedure di assegnazione.

Per quanto attiene alla procedura di assegnazione, conformemente al principio di sussidiarietà, si propone di trasferire al Comune la competenza sull'intera procedura di assegnazioni e sottrarla alla Commissione, alla quale residuerà solo la competenza sui ricorsi avverso la graduatoria, le decadenze e l'annullamento delle assegnazioni.

Si propone, altresì, la riduzione del numero dei componenti per comprimere i costi di mantenimento delle commissioni che gravano sugli enti territoriali, privilegiando la nomina di rappresentanti che hanno una più stretta connessione con la materia oggetto dei ricorsi.


Infine, si stabiliscono procedure atte a garantire una più efficiente funzionamento delle commissioni.

Il presente disegno di legge non comporta oneri a carico della Regione, pertanto non si allega il referto tecnico di cui all'art. 34 della L.R. n. 28/2001.


Il Direttore di Area
Roberto Gianni




Il Dirigente del Servizio
Natale Palmieri



Il Dirigente di Ufficio
Anna Rita Delgiudice



L'Assessore
prof.ssa Angela Barbanente



Art. 1
Procedimento di assegnazione

1. Il Comune assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul proprio territorio mediante bando pubblico.
2. Il Comune che ha emanato il bando individua forme di pubblicità suppletive dello stesso, idonee a garantirne la massima divulgazione presso i cittadini, avvalendosi dell'Ente gestore territorialmente competente e delle associazioni degli utenti, coinvolgendo almeno quelle riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative sul territorio.
3. I bandi sono pubblicati almeno ogni due anni. In caso di mancata emissione dei bandi nei termini previsti dal precedente comma, vi provvede l'Ente gestore territorialmente competente con oneri a carico del Comune inadempiente.
4. Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di partecipazione al bando, l'ufficio comunale competente formula la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce ad ogni singola domanda di partecipazione al bando.
5. La graduatoria provvisoria è pubblicata nelle stesse forme di cui al precedente comma 2.
6. Nel termine di 30 giorni dallo scadere del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione provinciale di cui all'articolo successivo, per il tramite dell'ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso, trasmette lo stesso, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni altro documento utile alla definizione del ricorso, alla Commissione di cui all'articolo successivo.
7. La Commissione, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dal ricevimento dei ricorsi, esprime il proprio parere, obbligatorio e vincolante.
8. L'ufficio comunale competente, entro i 15 giorni successivi al ricevimento del parere della Commissione, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

Art. 2
Commissione provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Presso ogni capoluogo di provincia, con provvedimento di Giunta regionale, è costituita una Commissione composta da:
 - a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, che la presiede;
 - b) un rappresentante designato dall'A.N.C.I. fra i dirigenti dei comuni ricadenti nell'ambito del territorio provinciale;
 - c) tre rappresentanti delle associazioni dell'utenza riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative a livello provinciale. La rappresentatività è calcolata sulla base del numero delle adesioni sottoscritte a livello provinciale e certificate dagli stessi enti gestori;
 - d) un rappresentante dell'Ente gestore territorialmente competente con qualifica dirigenziale.
- Ai lavori della Commissione partecipa, con diritto di voto, il responsabile del procedimento comunale in esame.



2. Le designazioni dei componenti di cui al comma 1 sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata agli Enti e Associazioni dal Dirigente del Servizio Regionale competente. La Commissione può regolarmente funzionare se sono stati nominati il Presidente e quattro componenti.

3. La Commissione ha competenza sui ricorsi avverso le assegnazioni degli alloggi ed avverso la formazione della graduatoria provvisoria.

4. La Commissione ha competenza, altresì, sui ricorsi avverso le decadenze e l'annullamento delle assegnazioni.

5. Non possono essere componenti della Commissione coloro che ricoprono incarichi istituzionali o fanno parte degli organi degli enti locali ricompresi nell'ambito territoriale in cui si svolge l'attività della Commissione stessa.

6. L'onere finanziario per il funzionamento della Commissione è a carico del Comune. Ai membri della Commissione spetta l'indennità prevista dall'art. 12 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 2000, aggiornata sulla base della variazione annuale dei prezzi rilevata dall'ISTAT.

7. Il Comune capoluogo presso cui la Commissione ha sede provvede a istituire presso gli uffici competenti una segreteria operativa a supporto della Commissione.

8. Le Commissioni di cui all'art. 5 della legge regionale 20/12/1984 n. 54 decadono dalla data di costituzione delle Commissioni di cui alla presente legge.

Art. 3 Abrogazione

1. Sono abrogati gli artt. 3, 4 e 5 della Legge regionale 20 dicembre 1984 n. 54

